

UNIACQUE S.p.A.

Sede in Bergamo - Via Novelli, 11


Capitale Sociale € 120.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 03299640163


VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA

Oggi, 21 novembre 2007, alle ore 22:00, presso l'Auditorium di Bergamo Borgo S. Caterina, sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Alessandro Longaretti e il dott. Pasquale Diana, i quali, constatata l'avvenuta rituale convocazione dell'assemblea, in sessione ordinaria in prima convocazione per questo giorno luogo ed ora, e verificato che nessun socio si è presentato, dichiarano la diserzione in prima convocazione dell'assemblea, che pertanto si svolgerà in seconda convocazione.

IL SEGRETARIO
dott. Pasquale Diana



IL PRESIDENTE
rag. Alessandro Longaretti





Michela Serpico
NOTAIO

Repertorio n°13914

Raccolta n°1104

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di novembre
(22 novembre 2007)

alle ore diciassette e minuti cinque circa, in Bergamo (BG)
alla via Santa Caterina n.13, presso l'Auditorium di Borgo
Santa Caterina, innanzi a me dr. Michela Serpico, notaio in
Bergamo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bergamo,

E' PRESENTE

- Longaretti Alessandro, nato a Costa di Mezzate (BG) in data
10 agosto 1944, domiciliato per la carica presso la società
di cui infra, nella sua qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società "UNIACQUE S.P.A.", con sede
in Bergamo (BG) alla via Ermete Novelli n.11, capitale so-
ciale euro 120.000,00, interamente versato, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo
03299640163, R.E.A. numero 366188.

Detto comparente, cittadino italiano della cui identità per-
sonale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiede di
redigere il verbale dell'assemblea della predetta società,
riunita in questo giorno, ora e luogo in seconda convocazio-
ne, essendo andata deserta la prima convocazione fissata in
questo stesso luogo per il giorno 21 novembre 2007 alle ore
22.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Adeguamento statutario alle disposizioni contenute nel-
l'art.1, comma 729, legge 27 dicembre 2006 n.296, inerente la
riduzione del numero degli amministratori delle società par-
tecipate dagli enti locali, nonché alle ulteriori disposizio-
ni attuative di cui al DPCM 26 giugno 2007 relativo alla "De-
terminazione dell'importo di capitale delle società parteci-
pate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero
massimo dei componenti del consiglio di amministrazione" pub-
blicato sulla G.U. n.182 del 7 agosto 2007;
- 2) Esame proposta di modifica statutaria integrativa dei si-
stemi di controllo della società;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art.13 del-
lo statuto, il sopra comparso Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione signor Longaretti Alessandro, il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma del-
l'art.10 dello statuto mediante avviso comunicato ai soci nei
modi e nei termini previsti dallo statuto vigente;
- che sono presenti e legittimati ad intervenire, di persona
o per delega, n.25 (venticinque) soci complessivamente rap-
presentanti il 72,295% (settantadue virgola duecentonovanta-
cinque per cento) del capitale sociale, come risulta dal fo-
glio delle presenze che si allega al presente atto sotto la

lettera "A" e così in totale n.86.754 (ottantaseimilasettecentocinquantaquattro) azioni per un valore nominale complessivo di euro 86.754,00 (ottantaseimilasettecentocinquantaquattro/00);

- che sono presenti per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso presidente, i consiglieri Bigoni Alessandro nato a Clusone il 18 ottobre 1965, Salvi Marco Guido nato a Milano il 25 gennaio 1956, Buelli Sergio nato a Bergamo il 25 ottobre 1944, Ferrari Francesco nato a Pistoia il 16 luglio 1947, Casati Alberigo nato a Bergamo il 25 agosto 1959 e Ballini Giovanni nato a Iseo il 27 marzo 1953;

- che è presente il Presidente del Collegio Sindacale dottor Cattaneo Aldo nato a Bergamo (BG) in data 12 marzo 1966;

- che tutti i presenti sono legittimati ad intervenire, avendone previamente accertato l'identità, ed avendo constatato la regolarità delle deleghe conferite, che saranno conservate agli atti sociali,

DICHIARA

la presente assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'art.12 del vigente statuto e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente rende edotta l'assemblea che secondo le nuove disposizioni legislative il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società totalmente partecipate da enti locali e con capitale inferiore a due milioni di euro non può essere superiore a tre; propone pertanto di modificare l'art.16 dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006 n.296 comma 729, riducendo a tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente infine comunica che successivamente all'accoglimento della delibera proposta, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'assemblea entro e non oltre il 31 gennaio 2008 per la nomina dei nuovi consiglieri, nel rispetto delle nuove previsioni statutarie, e per la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. Infatti, passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, su proposta del Presidente della Provincia signor Valerio Bettoni, al fine di consentire ai soci di approfondire l'argomento in questione prima di prendere decisioni in merito, propone all'assemblea di astenersi dalla trattazione di detto argomento e di aggiornarne la discussione ad una successiva riunione, che dovrà tenersi entro il 31 gennaio 2008.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime parere favorevole alle proposte sopra fatte.

A questo punto tutti i soci presenti si dichiarano d'accordo nel rinunciare alla discussione ed alla votazione sul secondo punto all'ordine del giorno, rinviandone la trattazione alla prossima assemblea.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sul primo punto all'ordine del giorno, proponendo di procedere alla votazione per alzata di mano.

L'assemblea, sentito l'intervento del Presidente, preso atto del parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale, con voto favorevole manifestato per alzata di mano di n.125 (centoventicinque) soci, che rappresentano n.86.754 (ottantaseimilasettecentocinquantaquattro) azioni delle 120.000 (centoventimila) azioni costituenti il capitale sociale, come lo stesso Presidente attesta e come risulta dal foglio presenze sopra allegato sotto la lettera "A", nel quale sono identificati a cura del Presidente i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti,

DELIBERA

- di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della legge 27 dicembre 2006 n.296 comma 729, modificando l'art.16 dello statuto, che assume il seguente letterale tenore:

"Art. 16 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, o comunque da un numero di membri non inferiore né superiore ai limiti numerici previsti dalle leggi di volta in volta vigenti, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, stabilendone il compenso sentito il collegio sindacale.

3. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori."

Quindi il comparante mi consegna il testo dello Statuto modificato per effetto della delibera sopra assunta, che io notaio allego alla presente delibera sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciotto e minuti cinque circa.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della so-

cietà.

L'atto presente, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrato a mano da me notaio, è stato da me notaio letto al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e minuti quaranta circa, omessa la lettura di quanto allegato per espressa dispensa fattami dalla parte. Consta di due fogli di cui si sono occupate otto pagine fin qui.

F.to Longaretti Alessandro

F.to Michela Serpico (segue sigillo)



Michela Serpico
NOTAIO

Allegato "B" all'atto Repertorio n.13914

Raccolta n.1104

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art.113 comma 5, lett.c) del d.l.vo 267 del 18 agosto 2000 e della legge della Regione Lombardia n. 26/2006, è costituita una società per azioni a totale capitale pubblico, denominata

UNIACQUE s.p.a.

2. Saranno soci della società esclusivamente gli Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo e le relative quote saranno suddivise proporzionalmente alla popolazione residente come risultante dal Censimento ISTAT 2001, ferma restando una quota minima destinata alla Provincia di Bergamo pari al 5%.

3. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art. 2. - Sede

1. La società ha sede legale in Bergamo.

2. In rapporto alle esigenze territoriali, potranno essere istituite sedi secondarie, nonché uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, come pure anticipata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

2. La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

3. La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.

4. Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli Enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art.2361 Cod.Civ. e nel rispetto del successivo art.20, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, Enti Pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

5. La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole atti-

vità e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

6. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purchè la parte più importante dell'attività della società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi Pubblici affidati alla società.

7. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro cadauna.

2. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative regolamentari anche emanande in materia.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal presidente.

3. In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute.

4. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Cod.Civ. è fissato in trenta giorni.

5. La società, previa deliberazione assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli artt.2357, 2357/bis, ter, quater del Cod.Civ.

Art. 7 - Circolazione delle azioni

1. Le azioni, sono trasferibili solo ad Enti locali soci o ad altri Enti locali purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale.

2. La Provincia di Bergamo può liberamente trasferire le proprie azioni ad Enti Pubblici locali della Provincia di Bergamo nel rispetto dei principi di cui al secondo comma dell'art.1 del presente statuto. Le azioni facenti capo agli Enti Pubblici locali diversi dalla Provincia di Bergamo, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione della società a norma dell'art.2355 bis Cod.Civ.

3. Il trasferimento ad altri Enti locali delle azioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi nel modo seguente:

l'Ente locale socio che intenda trasferire ad altri Enti locali, purchè facciano parte del medesimo Ambito territoriale, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, dovrà darne previa comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse

che intende trasferire, l'Ente o gli Enti locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento. L'organo amministrativo provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.

Gli Enti locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti locali soci, a mezzo raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti locali soci, le azioni saranno attribuite agli stessi in proporzione alle rispettive azioni. Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti periodi il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti locali che facciano parte del medesimo Ambito territoriale, purchè a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, previa procedura di cui al successivo comma 3, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, periodo 4.

4. In caso di alienazione di azioni ad altri Enti locali, gli Enti locali soci dovranno chiedere, all'organo amministrativo, il gradimento, che non potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente sia Ente locale appartenente al medesimo Ambito territoriale. L'organo amministrativo dovrà comunicare all'Ente locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.

5. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alla disposizione che precede è inefficace nei confronti della società e degli Enti locali soci e non può essere annotato nel libro dei soci.

Art. 8 - Organi della società

1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale.

Art. 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli Enti locali soci partecipano alla discussione ed

alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell'assemblea ordinaria.

3. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art.2372 Cod.Civ.-

4. L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio stesso o su richiesta di un decimo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purchè nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell'art.2366 Cod.Civ.-

2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca l'organo amministrativo - amministratore unico o consiglio di amministrazione -, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

3. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12 - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea è convocata in via straordinaria per delibera-

re sulle modifiche dell'atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ.-

Art. 13 - Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali dell'assemblea.

4. L'assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

Art. 14 - Annullabilità delle delibere

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

Art. 15 - Diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la revoca dello stato di liquidazione;
- d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- f) la proroga del termine della società;
- g) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazio-

ne dei titoli azionari.

Art. 16 - Organo amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, o comunque da un numero di membri non inferiore né superiore ai limiti numerici previsti dalle leggi di volta in volta vigenti, ivi compreso il presidente, nominati dall'assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, stabilendone il compenso sentito il collegio sindacale.

3. Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

2. Il consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La convocazione è fatta dal presidente, almeno 24 ore prima dell'adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

4. Il verbale delle riunioni del consiglio deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal consiglio stesso.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esercita, ferme restando le competenze dell'assemblea stessa, le funzioni necessarie per l'organizzazione della società nonché per assicurare il suo ordinario funzionamento ed andamento.

Art. 19 - Autorizzazioni dell'assemblea

1. I seguenti atti degli amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'art.113, c.5 del t.u. 267/2000 e s.i.m., sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea:
 - a) piano previsionale e programmatico su base annuale e pluriennale, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento;
 - b) costituzione di società di capitali aventi scopi strumentali o complementari a quello della società, acquisto di partecipazioni, anche minoritarie, in dette società e dismissione di tali partecipazioni;
 - c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
 - d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
 - e) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 30% (trenta per cento) del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato;
 - f) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.
2. L'assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'organo amministrativo.
3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti locali soci lo schema dell'atto dell'organo amministrativo sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati. Il piano previsionale e programmatico deve, in ogni caso, essere trasmesso agli Enti locali soci entro il 15 novembre di ciascun anno.
4. L'assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
5. L'organo amministrativo informa gli Enti locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato, sull'andamento della società e dei servizi con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la società si dota di adeguati strumenti di controllo di gestione repartistica e monitoraggio periodico dell'attività.
6. Gli Enti locali soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Cod.Civ., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.
7. L'esecuzione degli atti di cui al comma 1° senza che sia

stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

8. L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'assemblea, adotta, entro il termine di quindici giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti locali soci.

9. L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

Art. 20 - Responsabilità per le sanzioni

1. Con riferimento all'art.11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni o degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

2. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

3. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art.5, comma 3 del D. Lgs. n.472/1997.

4. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art. 21 - Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche da soci che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Art. 22 - Rappresentanza legale della società

1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art.23, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, è sostituito dall'amministratore delegato.

3. Il presidente convoca e presiede il consiglio di ammini-

strazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione controlla la regolarità della gestione della società, attua, salve le attribuzioni delegate all'amministratore o agli amministratori delegati e al direttore generale, le deliberazioni del consiglio.

Art. 23 - Amministratore delegato, direttori e procuratori

1. Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge ad un amministratore delegato.
2. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione possono nominare un direttore generale e possono pure nominare direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
3. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.
4. All'amministratore delegato, al direttore generale, ai direttori e ai procuratori speciali è fatto obbligo di tenere costantemente informato il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.
5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, sentito il collegio sindacale, i compensi spettanti all'amministratore delegato e agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 24 - Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il presidente e due supplenti, tutti eletti, salvo i primi, dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Art. 25 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico.

Art. 26 - Bilanci ed utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi in-

vestimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo.

4. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art. 28 - Disposizione generale

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Longaretti Alessandro

F.to Michela Serpico (segue sigillo)